



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Alla c.a. degli Uffici di ambito territoriale della Toscana

Oggetto: Adempimenti e indicazioni sulla presa di servizio del personale docente e personale ATA neo immesso in ruolo 1° settembre 2023.

La presa di servizio il 1° settembre 2023 è necessaria, quindi obbligatoria, principalmente al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro del personale docente ed ATA sia per neoassunti in ruolo che per i supplenti.

In occasione della “presa di servizio” il dipendente è chiamato a sottoscrivere una serie di dichiarazioni. In particolare, dovrà prestare attenzione a due situazioni:

1) Dichiarazione di non essere sottoposto a procedimento penale e di non avere riportato condanne per reati ostativi.

2) **Dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità con il pubblico impiego.**

In linea generale con riferimento alla disciplina della presa di servizio, si richiama l'art. 9 del d.p.r. n. 3/1957 che prevede che “La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina” e dell'art. 436, comma 3 e 4, che prevedono che “Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.”

Pertanto, quando si sottoscrive il contratto con l'Istituzione scolastica si deve essere liberi da precedenti rapporti di lavoro.

La situazione di incompatibilità, dovuta alla sussistenza di un precedente rapporto di impiego al momento dell'assunzione, non può essere rappresentato né dall'istituto dell'aspettativa né da quello del differimento della presa di servizio. Obbligo del Dirigente scolastico sarà piuttosto quello di diffidare il docente a cessare dalla situazione di illegittimità entro 15 giorni ai fini della valida costituzione del rapporto di impiego.

Il differimento della presa di servizio è previsto solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (maternità, malattia, infortuni, etc...). La valutazione circa la sussistenza dell'idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio è di competenza del Dirigente Scolastico.

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze

Tel.+39 055 27251

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it

Web: <https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Ove al 1° settembre 2023 ricorresse l'ipotesi della mancata presa di servizio da parte di personale ATA (ruolo o supplenze) e di docenti neo assunti o docenti nominati per incarichi di supplenza, in assenza di concessione del differimento, si invitano i Dirigenti Scolastici a diffidare formalmente, il personale docente o ATA alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni) nell'istituzione scolastica scelta dallo stesso o alla quale è stato assegnato d'ufficio, con la precisazione che in caso mancato adempimento alla diffida si procederà a formalizzare la decadenza dalla nomina.

Si potrà ricorrere al differimento della presa di servizio per giustificati motivi in presenza di impedimenti non dipendenti dalla volontà dell'interessato/a e per situazioni disciplinate dalla legge che precludono al dipendente la possibilità di iniziare a lavorare (es. malattia - astensione dal lavoro per maternità - infortunio).

DOTTORATO DI RICERCA E ASSEGNI DI RICERCA

Nel caso in cui il docente è impegnato in attività di dottorato e/o assegni di ricerca è previsto l'istituto del CONGEDO STRAORDINARIO

Il congedo straordinario viene concesso per la durata del corso di studi, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione. Il dipendente è titolare di "una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento" (cfr. Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011).

La legge n. 476 del 13/8/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università - G.U. n. 229 del 21/8/1984) stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

La legge 28/12/2001 n. 448, art. 52 - comma 57 - ha in parte integrato la suddetta legge n. 476/1984, aggiungendo il seguente periodo all'art. 2 - 1° comma - "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

La circolare n. 376 del 4.12.1984 ha precisato che "anche il vincitore di concorso (oltre che immesso in ruolo sulla base dei soli titoli) che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario".

Borse di studio post dottorato e le borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria - sono equiparati al dottorato, ai fini della richiesta del congedo straordinario, dalla legge n. 398/1989 e dalla legge finanziaria n. 498/1992, art.4, comma 2.

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.+39 055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Assegni di ricerca - il comma 8 dell'articolo 22 della legge n. 240/2010 prevede espressamente che “La titolarità dell'assegno... comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”.

Le circolari del Ministero n. 120 del 4 novembre 2002 e n. 15 del 22 febbraio 2011 dettano una disciplina sostanzialmente uniforme per il congedo straordinario per dottorato di ricerca e per l'aspettativa per assegno di ricerca.

La presente viene inviata agli AA.TT. per il supporto alle istituzioni Scolastiche di rispettiva competenza.

La Dirigente
Ornella Riccio

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.+39 055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>